

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

il repentino abbassamento della temperatura verificatosi nel mese di aprile 1997, in ampi territori del nostro Paese, raggiungendo in alcuni casi 12 gradi centigradi sotto lo zero, ha provocato danni di gravissima proporzione, causando gelate che hanno distrutto in molti casi il cento per cento della produzione ortofrutticola e viticola in avanzato stato di sviluppo vegetativo per il precedente andamento stagionale;

le imprese agricole colpite, riduci da un'annata agraria negativa, rischiano la loro sopravvivenza per la dimensione della perdita di reddito, in alcuni casi totale;

la legge 14 febbraio 1992, n. 185, « Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale », appare inadeguata per i tempi procedurali, rispetto all'urgenza e alla dimensione dei danni subiti, e dotata di scarse disponibilità finanziarie (duecentocinquanta miliardi per le avversità 1997);

impegna il Governo:

ad attivare con rapidità tutti gli strumenti di intervento disponibili accelerando, in stretto rapporto con le regioni, le procedure per quantificare i danni e delimitare le zone colpite;

a reperire risorse finanziarie straordinarie, compreso l'utilizzo dei fondi di compensazione agromonetari attribuiti dall'Unione europea al nostro Paese;

a sollecitare un intervento straordinario dell'Unione europea, tenuto conto dell'intensità e della vastità della calamità;

a predisporre attraverso i ministeri competenti i provvedimenti per la sospensione o la riduzione del pagamento dei

contributi previdenziali nonché dei tributi erariali, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articoli 28 e 32;

a provvedere ad una immediata sospensione del pagamento delle rate in scadenza di prestiti e mutui agrari in precedenza concessi alle imprese agricole colpite dalla calamità;

a varare provvedimenti per estendere e rendere più congruo il riconoscimento del danno alle strutture cooperative di commercializzazione e di trasformazione nonché alle associazioni riconosciute dei produttori, di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

a prevedere, come in occasione delle calamità alluvionali in Piemonte, forme di autocertificazione del danno subito da parte delle imprese agricole comprese nella zone delimitate.

(7-00228) « Tattarini, Olivieri, Sedioli, Rava, Abaterusso, Bova, Schmid, Solaroli, Occhionero, Paolo Rubino, Oliverio, Malagnino, Saraceni, Ruzzante, Sabattini ».

La XIII Commissione,

viste le risultanze dell'indagine conoscitiva sulle quote latte;

valutate le recenti gravi carenze dimostrate dall'Aima nella gestione del regime delle quote latte;

considerati i gravi danni d'immagine e finanziari subiti dallo Stato italiano, nell'ambito della Unione europea, per effetto di tale gestione;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative per restituire efficienza alla gestione tecnica dell'Aima, sollevando in via immediata il direttore generale dal proprio incarico.

(7-00229) « Prestamburgo ».

La X Commissione,

premesso che la legge 21 dicembre 1996, n. 650, al comma 58 dell'articolo ... dispone che il diritto d'autore di opere del disegno industriale è compreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, ma la formulazione della disposizione è tale da creare complessi problemi di interpretazione ed attuazione, ancorché sia prevista da parte del Governo l'emana- zione di norme di attuazione e di coordi- namento del contenuto del comma mede- simo con la normativa vigente in materia di disegno industriale;

considerato che il diritto d'autore oggi è tutelato per settanta anni dalla morte dell'autore, mentre quello per diritti di brevetto per modello o disegno industriale è attualmente di quindici anni e che l'equi- parazione della tutela del *design* indu- striale a quella del diritto d'autore con- durrebbe ad una crisi irreversibile dei set- tori produttivi di riferimento, che attual- mente producono ed esportano all'estero, spingendo l'Italia fuori dal sistema adot- tato in materia dai Paesi più avanzati industrialmente (Usa, Gran Bretagna, Giappone), dove esiste un netto rifiuto a concedere il *copyright* su oggetti d'uso di produzione industriale;

ritenuto che, secondo la nuova legge, una notevole quantità di prodotti indu-

striali di grande popolarità disegnati prima della seconda guerra mondiale e che nel nostro Paese sono di pubblico dominio da più di mezzo secolo, diverrebbero oggi oggetto di privative, con conseguenze ne- gative per migliaia di piccole e medie im- prese specializzate in oggetti di « moder- nariato » e per gli addetti;

impegna il Governo

in sede di predisposizione dello schema di regolamento da adottare ai sensi dell'arti- colo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire il limite della pro- tezione del diritto di autore di opere del disegno industriale entro il termine mas- simo di venti anni dalla creazione dell'og- getto, lasciando immutata l'attuale norma- tiva per gli oggetti che fossero caduti in pubblico dominio prima dell'entrata in vi- gore della legge, salvaguardando i principi della non retroattività della legge della tutela dei diritti acquisiti dai terzi, e pre- vedendo infine nel proteggere i prodotti di *design* industriale regole atte ad evitare la produzione in regime di monopolio.

(7-00230) « Labate, Servodio, Manzini, Ruggeri, Pistelli, Molinari, Carli, Vigni, Di Bisceglie, Lo- renzetti, Mariani, Miglia- vacca, Giacco ».